

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della

**GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 16 del Reg.</b>	<b>OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019).</b>
-----------------------	---

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **tredici** del mese di **aprile**, alle ore **09,30** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Ing. <i>Giulio</i>	<b>LANCIA</b>	<b>SINDACO (Assente)</b>
Geom. <i>Marcello</i>	<b>BLASETTI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
Sig. <i>Umberto</i>	<b>NISCOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Vicesindaco** Geom. Marcello **BLASETTI**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

### Richiamati:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle

amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

**Dato atto** che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016, e il bilancio di previsione 2017 è improntato al medesimo risultato;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2015 è stata inferiore alla spesa dell'anno 2014;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

**Ricordato** in particolare che, l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà' ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;

**Precisato** che, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 19 del 4 giugno 2015, se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati – in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma (art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014), una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014;

**Ribadito**, quindi, che la condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti: a) che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati; b) l'assunzione deve essere necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale. Sussistendo le descritte condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere;

**Letta** la circolare interministeriale n. 1 del 29/1/2015 del Ministro per la semplificazione e la p.a. e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che prevede la possibilità per le p.a. di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, nelle more dell'implementazione della piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

**Letta** la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*.

Ed inoltre il comma 234 art. su richiamato recita: *“ Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”*.

Per i contratti a tempo determinato si applica il comma 215 l. di stabilità 2016, per la proroga dei relativi contratti *“Il termine di scadenza del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016”*.

Per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in caso di assunzione di personale dall'anno 2016 vale il comma 723: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

**Visto** l' art. 1 comma 228 della legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), e s.m.i., in riferimento al turn over di personale "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, tale percentuale è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

**Visti**, in materia di calcolo della spesa delle cessazioni, i pareri n. 18/2012 e n. 135/2013, emessi, rispettivamente , dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna e Umbria;

**Dato atto** che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, come delineata dalla vigente normativa;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

**Preso atto** che negli anni 2013, 2014 e 2015, alla data odierna si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 69.151,76, come risulta dal seguente prospetto:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		oneri diretti annui
	data	motivazione	
Resp. Uff. Tecnico D.S.– cat. C, posiz. ec. C4	17/04/2013	Inabilità assoluta e permanente	22.932,20
Dipendente M.F. cat. B, posiz. ec. B3		Decesso/ riconosciuta inabilità assoluta e	

	14/02/2014	permanente	19.793,84
Resp. Uff. Amm.vo O.M.– cat. D, posiz. ec. D3	20/06/2015	Decesso	26.425,72
<b>Totale</b>			<b>69.151,76</b>

**Rilevato** pertanto che, alla luce del rapporto tra spesa del personale e spese correnti pari al 21,16%, le facoltà assunzionali disponibili sono le seguenti:

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile	Utilizzabile dal
Cessazioni anno 2013	22.932,20	80% (18.345,76)	2014
Cessazioni anno 2014	19.793,84	100% (19.793,84)	2015
Cessazioni anno 2015	26.425,72	100% (26.425,72)	2016
<b>Totale capacita' assunzionale 2014-2015-2016</b>		<b>64.565,32</b>	

**Richiamata** la Nota n. 66110 del 13.12.2016, con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, ha affermato che è possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province;

**Rilevato**, pertanto, che non sussistono resti assunzionali vincolati al ricollocamento del personale di Area vasta, ai sensi dell'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014;

**Dato atto** che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno;

**Ricordato** che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti;

**Vista** la dotazione organica individuata nel regolamento uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 07.05.2016 e modificata con D.G.C. n. 62 del 14.11.2016, che di seguito si riporta:

**Profilo professionale**

**inquadramento**

Responsabile di Area amministrativa	cat. D, con accesso dall'esterno D1, salvo esercizio da parte del Sindaco dei poteri speciali previsti, anche in deroga a ogni diversa disposizione, dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, con conferimento dell'incarico a personale inquadrato in Cat. C. In ogni caso, l'esercizio dei poteri sindacali deve motivatamente assicurare l'adeguata professionalità dell'incaricato e dar conto della ragionevolezza della scelta, avuto riguardo al complesso dell'assetto organizzativo dell'ente.
Responsabile di Area Economico-finanziaria	cat. D, con accesso dall'esterno D1, salvo esercizio da parte del Sindaco dei poteri speciali previsti, anche in deroga a ogni diversa disposizione, dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, con conferimento dell'incarico a personale inquadrato in Cat. C. In ogni caso, l'esercizio dei poteri sindacali deve motivatamente assicurare l'adeguata professionalità dell'incaricato e dar conto della ragionevolezza della scelta, avuto riguardo al complesso dell'assetto organizzativo dell'ente.
Responsabile di Area tecnica (Urbanistica Edilizia privata, settore servizi, ERP, settore Lavori pubblici, espropriazioni, edilizia scolastica)	cat. D, con accesso dall'esterno D1, salvo esercizio da parte del Sindaco dei poteri speciali previsti, anche in deroga a ogni diversa disposizione, dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, con conferimento dell'incarico a personale inquadrato in Cat. C. In ogni caso, l'esercizio dei poteri sindacali deve motivatamente assicurare l'adeguata professionalità dell'incaricato e dar conto della ragionevolezza della scelta, avuto riguardo al complesso dell'assetto organizzativo dell'ente.
Responsabile Ufficio Anagrafe e stato civile	cat. C, con accesso dall'esterno C1
Responsabile Ufficio di Polizia locale	cat. C, con accesso dall'esterno C1
Responsabile Ufficio protocollo ed archivio	cat. B, con accesso dall'esterno B1
Operatore di livello qualificato, con funzioni di messo notificatore	cat. B, con accesso dall'esterno B1
Operatore di primo livello	Cat. A, con accesso dall'esterno A1

**Rilevato** che, con la propria precedente Deliberazione n. 62 del 2016, si era stabilito di rideterminare e modificare la consistenza della dotazione organica, in un'ottica di prioritaria riduzione della spesa, prevedendo l'accorpamento delle due Aree Tecniche finora suddivise tra settore Urbanistica Edilizia privata, settore servizi, ERP, e settore Lavori pubblici, espropriazioni, edilizia scolastica;

**Richiamati**, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;

**Dato atto** di quanto segue:

- sussiste in dotazione organica il posto vacante di categoria D, istruttore direttivo tecnico, con il profilo di responsabile delle Aree Tecniche edilizia e servizi e lavori pubblici, momentaneamente coperto mediante ricorso ad un incarico a contratto, part-time 18 ore settimanali, ai sensi dell' art. 110, comma 1, del D. Lgs.167/2000;
- in questo Ente non si rilevano eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell' art.33, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., né sussistono esuberi di personale;
- ha adottato il piano delle azioni positive di cui all' art. 48 del d.lgs. 198/2006 con delibera di G.C. n. 37 del 22/07/2016;
- ha adottato il piano delle Performance con delibera di G.C. n. 54 del 10/10/2016;

**Visto** che, nella D.G.C. n. 65 del 25.06.1999 emerge un numero di posti di ruolo coperti pari a 9, e che, allo stato, nell'Ente risultano coperte n. 7 unità di personale;

**Rilevato:**

- che, con la propria precedente Deliberazione n. 62 del 2016 si era stabilito di procedere, per l'anno 2016, all'assunzione di Istruttore, categoria D, da adibire all' Area Tecnica, a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali);
- che in data 29.12.2016 è stata inviata, con protocollo n. 4913 del 29.12.2016 ai soggetti istituzionali ivi previsti, la Comunicazione ai sensi dell'art. 34-*bis* D.Lgs. 165-2001, e che sono decorsi i due mesi prescritti dal summenzionato articolo, senza che vi fossero riscontri positivi in ordine alla presenza, negli elenchi, di personale in disponibilità avente le caratteristiche richieste da questo Comune;
- che in data 29.12.2016 è stato pubblicato sull'Albo pretorio un Avviso (prot. 4914 del 29.12.2016) di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165-2001, per la copertura di un posto, a tempo parziale - 18 ore settimanali - e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico presso il settore tecnico - categoria giuridica D1, e che non sono pervenute domande entro il termine ivi previsto del 30 gennaio 2017;

**Ritenuto** necessario, ribadire nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 la copertura del posto di responsabile delle Aree Tecniche edilizia e servizi e lavori pubblici;

**Ritenuto** di attuare il piano occupazionale per l'anno 2017, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2017 – 2019 di fabbisogno del personale;

**Precisato** che il piano occupazionale per l'anno 2017 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, come si evince in premessa;

**Ritenuto** opportuno prospettare la seguente programmazione triennale 2017 - 2019 di fabbisogno del personale:

**ANNO 2017:**

A. **assunzione** di una figura di Istruttore, categoria D, da adibire all' Area Tecnica, a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), mediante utilizzo della capacità assunzionale derivante dalle cessazioni intervenute nel 2013, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

B. **assunzione** di n. 1 unità di Categoria C a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), da adibire all'Area Economico finanziaria da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**ANNO 2018:** **reperimento** di n. 1 unità di Categoria D a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), da adibire all'Area Amministrativa mediante le ordinarie modalità di reperimento del personale nel rispetto della vigente normativa vincolistica ed in materia di assunzioni del personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

**ANNO 2019:** *Nessuna assunzione*

**Richiamati**, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;

**Rilevato** che la spesa per il personale conseguente alla presente programmazione del fabbisogno, con particolare riferimento al piano assunzionale 2017 si pone al di sotto del valore medio del triennio 2011-2013, pari ad € 403.290,58;

**Dato atto** che la spesa flessibile sostenuta nel 2009 è pari a € 15.947,00, come risulta dal conto annuale del personale del relativo anno di rilevazione;

**Dato atto** che ai sensi dell' art. 16, del D.L. 113/2016, le spese per incarichi ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, sono escluse dal vincolo per il lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

**Precisato** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

**Considerato** che la proposta di cui trattasi non deve essere preventivamente trasmessa alle rappresentanze sindacali in quanto non contempla variazioni rispetto alla dotazione acclarata con regolamento uffici e servizi, e propria precedente deliberazione 62/2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;

**Acquisita** in proposito la favorevole certificazione da parte del Revisore dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

*Con votazione unanime;*

## **DELIBERA**

*Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*

1. **Di approvare** la programmazione triennale 2017 – 2019 di fabbisogno del personale, che rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, ed i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e di prevedere, pertanto, la copertura delle cessazioni di personale intervenute come esplicitate in premessa, secondo le capacità assunzionali dell'ente sopra quantificate ed i vincoli di legge, con previsione delle seguenti assunzioni:

### **ANNO 2017:**

- C. **assunzione** di una figura di Istruttore, categoria D, da adibire all' Area Tecnica, a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), mediante utilizzo della capacità assunzionale derivate dalle cessazioni intervenute nel 2013, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
  - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
  - concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs.

n. 165/2001;

D. **assunzione** di n. 1 unità di Categoria C a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), da adibire all'Area Economico da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**ANNO 2018: reperimento** di n. 1 unità di Categoria D a tempo indeterminato e part time 50% (18 ore settimanali), da adibire all'Area Amministrativa mediante le ordinarie modalità di reperimento del personale nel rispetto della vigente normativa vincolistica ed in materia di assunzioni del personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

**ANNO 2019: Nessuna assunzione**

2. **Di dare atto** che la presente Deliberazione di determinazione del Fabbisogno del Personale integra e sostituisce parzialmente la propria precedente Deliberazione n. 62 del 14.11.2016;
3. **Di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) presenti nell'Ente, ai fini dell'informazione successiva;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di provvedere agli atti conseguenziali,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

***La seduta viene sciolta alle ore 10:00***

=====

PARERI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Dott. Francesco DEL PINTO

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
IL RESPONSABILE: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

**IL VICESINDACO**

F.to Geom. *Marcello* BLASETTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/> a partire dal **19.05.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al **03.06.2017** Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. **1847** del **19.05.2017** ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Francesco* DEL PINTO

**SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 19.05.2017**

---